



*Ministero della cultura*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di Bari

Al Responsabile Area Tecnica del Comune di  
Alberobello  
Al Responsabile Ufficio paesaggio  
Piazza del Popolo n. 31  
70011 – ALBEROBELLO (BA)  
[protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it)

*Risp. al foglio Prot. n 22323* del 19.10.2023

*Class* 34.43.04/4.389

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**  
**SOSTITUISCE L'ORIGINALE**  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

E p.c. Al Responsabile SUAP Sistema Murgiano  
[suapsistemamurgiano@pec.it](mailto:suapsistemamurgiano@pec.it)

Oggetto: **Alberobello (Ba)** – Pratica SUAP N. 47177 DEL 21/06/2023 - Aut. Paesaggistica Ordinaria - Pratica n. 28/23 - Prot. n. 13322 del 21/06/2023 | Iliad Italia Spa | C.da Bosco Selva - Alberobello (BA), in Catasto foglio 37 particelle 253/269.

**Trasmissione documentazione ai sensi dell'art. 146 c. 7 – D.Lgs. 42/2004 .**

**Preavviso di parere contrario ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/'90 s.m.i. in combinato disposto con la legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011.**

Richiedente: Iliad Italia Spa

In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita con prot. 12652 del 12.06.2021, relativa alla realizzazione di *impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare* in area rurale individuata dal Piano Regolatore Generale e relativa Variante di adeguamento alla L.R. n. 56/80 (D.G.R. n. 183 03.02.1992) come Ambito insediativo agricoli normali (Zona E) - Zone agricole normali (Zona E1), ricadente all'interno della *Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del DLgs 42/04*, con sedime in area privata e allacci e impiantistica su sede stradale pubblica, preso atto dell'istruttoria comunale con cui viene verificata la conformità alle NTA del PPTR, e della dichiarata non conformità del RUP alla "tutela paesaggistica relative all'ambito interessato dalla proposta di trasformazione" e condivisione del parere SFAVOREVOLE della Commissione Locale per il Paesaggio, per cui viene proposto parere negativo all'istanza,

preso atto del parere SFAVOREVOLE" della Commissione Locale per il paesaggio come da verbale n. 02 del 18/10/2023 per le motivazioni che si riportano integralmente di seguito:

*"La Commissione Locale per il Paesaggio, esaminati gli elaborati scritto-grafici di progetto e quelli integrativi, richiamata la "dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Alberobello" di cui al D.M. 26/03/1970 – G.U. n. 210 del 21/08/1970 "la zona ha notevole interesse pubblico perché costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico - tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza", esprime parere SFAVOREVOLE*



*all'intervento proposto in quanto in contrasto con la scheda PAE0001. Il manufatto edilizio di nuova realizzazione ha una dimensione predominante rispetto all'intera area vincolata, interferendo in modo significativo con le relazioni funzionali e visive tra la zona rurale e il centro storico monumentale, riconosciuto anche come patrimonio UNESCO, che si sviluppa lungo tutto il versante prospiciente Largo Martellotta-Via Indipendenza, compromettendo le relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra l'insediamento delle tipiche costruzioni a trulli e lo spazio rurale. L'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni (30,00 m) sulla porzione a ridosso della zona al Rione Monti, costituita prevalentemente da trulli e da case coloniche, comporta irrimediabilmente la compromissione dei numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (piazze, strade, terrazzini, scalinate) dai quali si può godere ampiamente dello spettacolo di tale bellezza, della quale non si è prodotta sufficiente analisi dell'intervisibilità prima e dopo l'intervento con riprese dalle vie e dai belvedere esistenti e dalle strade pubbliche. Considerata l'altezza ridotta dell'edificato, prevalentemente costituito da un andamento piano altimetrico del territorio che individua in Largo Martellotta-Via Indipendenza la zona più bassa rispetto alla più grande area oggetto di vincolo, l'intervento altera lo skyline urbano e interferisce con le relazioni visuali tra le costruzioni a trullo e l'area rurale. Le misure di mitigazione previste in progetto, "camuffamento" in finto pino, risulta sproporzionata e inadeguata rispetto alle specie autoctone presenti nel territorio di Alberobello. Inoltre, nella soluzione progettuale, non sono state analizzate le diverse soluzioni alternative in termini localizzative e progettuali, a tal fine si consiglia di delocalizzare il sito in un'area a minore impatto paesaggistico ed eventualmente attivare anche soluzioni di co-siting al fine di limitare il numero di impianti nel territorio" ,*

questa Soprintendenza, condividendo le valutazioni di codesto Ufficio e le valutazioni di compatibilità della Commissione Locale del paesaggio, **da preavviso ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90, che intende adottare provvedimento negativo, in esito alla richiesta sopra indicata, per le seguenti motivazioni.**

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della tutela paesaggistica di cui all'art 136 del D.lg 42/04 imposta con DM 26.03.1970 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in Comune di Alberobello*, Istituito ai sensi della L. 1497 (G. U. n. 210 del 21.08.1970 - parte III del DLgs 42/04) 6.3.1 - facente parte delle Componenti culturali e insediative (art. 77 / art. 78) BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79) del PPTR . All'interno dell'area sono altresì riconosciuti gli UCP delle componenti culturali e insediative - *Paesaggi rurali* (art. 83) e gli UCP delle Componenti dei valori percettivi (art. 86 / art. 87) *Coni visuali* (art. 88).

L'impianto, caratterizzato da un palo metallico porta antenne di altezza complessiva di 30.0m, "camuffato da finto pino"; su cui sono installate n.2 parabole per la trasmissione dati via etere, n.8 antenne settoriali a pannello, componenti tecnologiche e apparati poste alla base, installazione di reti di impianto, si posiziona su porzione del territorio interessato dalla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* segnato morfologicamente dalla presenza di terreni dall'andamento variabile, coltivati o interessati da boscaglia, trapiantabili dalla viabilità di circonvallazione (Via dei Sette Liberatori) che offre numerose aperture di visuale verso il contesto rurale a trulli e dalla viabilità contrada Bosco Selva che offre, di contro, coni visuali verso l'abitato di Alberobello, interponendo alla parte edificata che fa da margine il caratteristico ambito insediativo della campagna abitata, con appezzamenti di limitata dimensione per lo più coltivati ad arboreti, delimitati da recinzioni in pietra a secco e singole unità abitative, spesso a trullo o a lamia, fornendo quelle cornici e quadri di non comune bellezza (quei "molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza" -Cfr. Dichiarazione notevole interesse pubblico DM 26.03.1970), che



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: [sabap-ba@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ba@cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@cultura.gov.it)

Sito: <https://sabapba.cultura.gov.it/>

descrivono il singolare contesto abitato e la campagna insediata di Alberobello, facente parte della Valle d'Itria.

La sua localizzazione sulla porzione di territorio riconosciuta di notevole interesse pubblico per le motivazioni riportate nello stesso riconoscimento, non supportata da una pianificazione a scala comunale, contrasta con le esigenze di tutela imposte con il riconoscimento di valore dell'area, configgendo, per l'altezza raggiunta dalla struttura ad antenna e per tipologia strutturale, con il valore dell'ambito rurale e insediativo alla base del provvedimento dichiarativo, anche in considerazione delle caratteristiche altimetriche del sito, interferendo con la fruizione visiva del singolare insediamento a trulli e con le relazioni da questo consolidate con le aree rurali, anche a distanza.

La mitigazione proposta, che prevede l'inserimento di una finta chioma di albero di Pino, alla sommità del palo di 30 metri, risulta altresì decontestualizzata e fuori scala rispetto ad un ambito rurale interessato da alberature di limitata altezza (per lo più arboreti da frutta) e abitazioni ad uno o al massimo due livelli, risultando elemento isolato all'interno di appezzamenti rurali privi di elementi emergenti con conseguente alterazione della percezione di un contesto paesaggistico di valore compromesso, a livello percettivo, anche su scala ampia, oltre il lotto d'intervento..

Non vengono valutate possibili alternative localizzative in grado di determinare scelte maggiormente compatibili anche alla luce di sistemi di mitigazione proposti, impropri, le altezze limitate dei fabbricati (massimo due livelli) e il rapporto con la viabilità pubblica e i siti di interesse pubblico.

Non viene dimostrata la conformità dell'intervento all'art. 86 delle NTA del PPTR, trattandosi di sito interessato da *Paesaggi rurali* i cui valori paesaggistici si confrontano con le strutture ivi insistenti anche in termini percettivi e la sua compatibilità rispetto gli obiettivi di qualità paesaggistica e alle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché le modalità con cui si conforma alle raccomandazioni contenute nelle linee guida citate al co 5 dell'art 83 in relazione agli interventi di grande impatto che operano trasformazioni sul territorio (Patto città campagna, aree produttive, DRAG).

Si evidenzia altresì la non ammissibilità dell'intervento misurata attraverso il disposto di cui all'art 88 delle NTA del PPTR per le componenti dei valori percettivi (il sito rientra nell'UCP *Cono visivo*), in quanto comportante "*a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei cono visuali*".

Condividendo le valutazioni della Commissione Locale per il paesaggio che si richiamano integralmente questa Soprintendenza conferma il parere negativo proposto da codesto Ente, segnalando l'opportunità per la società di individuare altro sito maggiormente compatibile valutando le scelte da adottare, in ragione delle esigenze di copertura, nell'ambito di una pianificazione a livello comunale, con le necessarie analisi di intervisibilità e di cumulo degli impatti.

Si fa presente che, a norma del citato articolo della Legge 241/90, la S.V. potrà far pervenire per iscritto alla Scrivente, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

In attesa di quanto sopra, il procedimento è interrotto.

La presente viene trasmessa per conoscenza al SUAP per le determinazioni finali.

Il Soprintendente  
arch. Giovanna Cacudi\*

Responsabile del procedimento  
arch. Angelamaria Quartulli



\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.  
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: [sabap-ba@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-ba@cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@cultura.gov.it)

Sito: <https://sabapba.cultura.gov.it/>